


Roma, 13 febbraio 1945

111
Copia colla-
giocata, identica
al contratto originale
ft

Sig. Dott. DIEGO FABBRI
Via delle Fornaci 52
R O M A

A seguito delle trattative intercorse ed in base a mandato conferitoci dall'On. Consiglio di Amministrazione della Società, ci è gradito comunicarLe quanto segue :

- 1) Sua assunzione fra i collaboratori dirigenti della Società e nomina a Consulente Artistico, con impegno da parte Sua di dare alla Società la sua collaborazione in modo completo ed esclusivo sia in Italia che all'Estero. ~~e per il migliore collegamento tra la nostra Società ed il Centro Cattolico Cinematografico e - in genere - con gli Organi del Vaticano.~~
- 2) La Società si varrà della Sua opera artistica, quale autore di soggetti originali ~~e sceneggiature~~, ^{ideazioni cinematografiche} per la realizzazione di films, con impegno da parte sua di riservare alla Società stessa, in esclusiva assoluta, la suddetta Sua opera artistica.
- 3) A compenso dell'opera che Ella presterà in base al punto 1), la Società le corrisponderà una quota del 2 % (due per cento) degli utili netti accertati ~~sulle produzioni~~ della Società.
- 4) I compensi per quanto previsto al punto 2) saranno fissati d'accordo con Lei di volta in volta per ogni soggetto ~~e sceneggiatura di film~~ ^{Coazione di ideazioni cinematiche} in effettivo realizzo. ~~tegrafica e per ogni sceneggiatura a cui dovrà dare la Sua collaborazione.~~
- 5) Sugli emolumenti di cui al punto 3) Le viene garantito un minimo di L. 144.000.= (lire centoquarantaquattromila) annue, il quale dovrà essere detratto dall'ammontare dell'utile al momento del conguaglio che si farà alla fine di ogni anno. Detto minimo Le sarà corrisposto nella misura di un 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese.
- 6) Sui compensi di cui al punto 4) e in considerazione dell'impegno da Lei assunto in base al punto 2), Le viene garantito un minimo di L. 60.000.=



- (lire sessantamila), semestrali. Tale minimo verrà detratto dalle spettanze di cui al punto 4) al momento del conguaglio che si farà al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
- 7) Il minimo di cui al punto 6) non sarà corrisposto qualora la Società non possa svolgere la propria attività per causa di forza maggiore e con decorrenza due mesi dopo la data della comunicazione dell'evento di forza maggiore, che la Società dovrà farLe per iscritto, calcolandosi pro-rata mensile il periodo decorso. Dalla data della cessazione della corresponsione non avrà più valore la clausola di cui al punto 2).
 - 8) I minimi garantiti di cui ai precedenti punti 5) e 6) possono essere riveduti, su istanza di una delle parti, al termine di ciascun semestre, e cioè al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, e con effetto dal semestre successivo, qualora sopravvengono rilevanti variazioni in aumento o in diminuzione, nel potere d'acquisto della lira. Alla revisione si addivverrà d'accordo tra le parti e in mancanza potrà essere invocato il giudizio dell'arbitratore di cui al successivo punto 12).
 - 9) Tutte le suddette competenze s'intendono a lordo dei tributi e di qualsiasi altro onere previsto dalla legge.
 - 10) Il suo nome sarà fatto comparire nei titoli di testa dei films di sua produzione quale soggetto o sceneggiatore e opportunamente anche nelle altre forme di pubblicità.
 - 11) Il presente contratto è reciprocamente impegnativo per la durata di *cinque* .anni a partire dal 1° Gennaio 1945 e tale data s'intende tacitamente prorogata per altri due anni in caso di mancata disdetta anche di una sola delle due parti, con preavviso di sei mesi.
 - 12) Noi siamo d'accordo di sottoporre tutte le eventuali divergenze che potessero sorgere tra noi, in dipendenza della esecuzione di quanto qui contenuto, all'arbitrato dell'avv. Luigi Biamonti, le decisioni del quale, prese in qualità di amichevole compositore, noi dichiariamo

mo, ora per allora, di accettare integralmente e definitivamente con piena efficacia contrattuale, dandovi esecuzione con ogni prontezza.

Voglia darci conferma di quanto sopra restituendoci copia della presente da Lei firmata in segno di accettazione.

ORBIS

SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI

CAPITALE L. 1.000.000

34

ROMA 13 febbraio 1945

Al Signor
Dott. DIEGO FABBRI
Via delle Fornaci, 50
R O M A

A seguito delle trattative intercorse e in base a mandato conferitoci dall'On. Consiglio di Amministrazione della Società, ci è gradito comunicarLe quanto segue :

- 1°) Sua assunzione tra i collaboratori della Società e nomina a Consulente Artistico, con impegno da parte Sua di dare alla Società la Sua collaborazione in modo completo ed esclusivo sia in Italia che all'Estero.
- 2°) La Società si varrà della Sua opera artistica quale autore di soggetti originali, riduzioni cinematografiche e sceneggiature con impegno da parte Sua di riservare alla Società stessa, in esclusiva assoluta, la suddetta Sua opera artistica.
- 3°) A compenso dell'opera che Ella presterà in base al punto 1) la Società Le corrisponderà una quota del 2 % (due per cento) degli utili netti accertati della Società.
- 4°) I compensi per quanto previsto al punto 2) saranno fissati d'accordo con Lei di volta in volta per ogni cessione di soggetto o di riduzione cinematografica e per ogni sceneggiatura a cui dovrà dare la Sua collaborazione.
- 5°) Sugli emolumenti di cui al punto 3) Le viene garantito un minimo di L.144.000 (centoquarantaquattromila) annue, il quale dovrà essere detratto dall'ammontare dell'utile al momento del conguaglio che si farà alla fine di ogni anno. Detto minimo Le sarà corrisposto nella misura di un dodicesimo (1/12) per ogni mese.
- 6°) Sui compensi di cui al punto 4) e in considerazione dell'impegno da Lei assunto in base al punto 2, Le viene garantito un minimo di L.60.000 (lire sessantamila) semestrali. Tale minimo verrà detratto dalle spettanze di cui al punto 4) al momento del conguaglio che si farà al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
- 7°) Il minimo di cui al punto 6) non sarà corrisposto qualora la Società non possa svolgere la propria attività per causa di forza maggiore e con decorrenza due mesi dopo la data della comunicazione dell'evento di forza

ORBIS

SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI

CAPITALE L. 1.000.000

ROMA

- 2 -

maggiore, che la Società dovrà farLe per iscritto, calcolandosi pro-rata mensile il periodo decorso. Dalla data della cessazione della corrispondenza non avrà più valore la clausola di cui al punto 2).

8°) I minimi garantiti di cui ai precedenti punti 5) e 6) possono essere riveduti, su istanza di una delle parti, al termine di ciascun semestre, e cioè al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, e con effetto dal semestre successivo, qualora sopravvengano rilevanti variazioni in aumento o in diminuzione nel potere d'acquisto della lira. Alla revisione si addivverrà d'accordo tra le parti e in mancanza potrà essere invocato il giudizio dell'arbitratore di cui al successivo punto 12).

9°) Tutte le suddette competenze s'intendono a lordo dei tributi e di qualsiasi altro onere previsto dalla legge.

10°) Il Suo nome sarà fatto comparire nei titoli di testa dei films di ns/ produzione quale soggetto o sceneggiatore e opportunamente anche nelle altre forme di pubblicità.

11°) Il presente contratto è reciprocamente impegnativo per la durata di cinque anni a partire dal 1° Gennaio 1945 e tale data s'intende tacitamente prorogata per altri due anni in caso di mancata disdetta anche di una sola delle due parti, con preavviso di sei mesi.

12°) Noi siamo d'accordo di sottoporre tutte le eventuali divergenze che potessero sorgere tra noi, in dipendenza della esecuzione di quanto qui contenuto, all'arbitrato dell'avv. Luigi Biamonti, le decisioni del quale, prese in qualità di amichevole compositore, noi dichiariamo, pra per allora, di accettare integralmente e definitivamente con piena efficacia contrattuale dandovi esecuzione con ogni prontezza.

Voglia darci conferma di quanto sopra restituendoci copia della presente da Lei firmata in segno di accettazione.

Ni ego Faberi

ORBIS
Società Cinematografica per Azioni


Istituto
per la storia
dell'Azione cattolica
e del movimento
cattolico in Italia
Paolo VI